



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 1918 del 10/10/2016

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO DI STUDIO E CONSULENZA A TITOLO GRATUITO AL DR.ALESSANDRO LA FORGIA, GIA' DIRIGENTE DEL COMUNE DI FORLI', AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 9, DEL DL N.95/2012, COME NOVELLATO DALL'ART.6, COMMA 2, DEL DL N.90/2014

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Sindaco n. 30 del 10/11/2014, con il quale al sottoscritto è stato affidato l'incarico di Direttore Generale del Comune di Forlì;

Visto l'indirizzo espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 04/10/2016;

Atteso che l'art. 5, comma 9, del DL 95/2012, come novellato da ultimo dall'art. 6, comma 2, del DL 90/2014, che *expressis verbis* dispone: *"E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del DL 165/2001, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette Amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi(...). **Gli incarichi, le cariche, e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.** Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile (...). **Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese,** corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata";*

Considerato che in data 04.12.2014 il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha diramato specifica circolare interpretativa (n.6/2014) in tema di *interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto- legge n.95/2012, come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto- legge 24 giugno 2014, n.90*, specificando e chiarendo espressamente che, anche per gli incarichi direttivi a titolo gratuito, la disciplina regolamentare ivi prevista si sostanzia in una evidente **eccezione ai divieti che essa impone**, disponendo che, qualsiasi incarico, sia esso di natura dirigenziale che di specie "direttiva", nonché di studio e consulenza è *consentito a titolo gratuito, specificando altresì che nel caso di incarichi dirigenziali o direttivi, è stabilito un limite di durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile;*

Considerato, altresì, che il Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito della circolare sopra citata ha sostenuto che la disposizione di cui all'art. 6 del DL 24 giugno 2014, n.90 che ha novellato l'art. 5, comma 9, del decreto legge n.95/2012, *"serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi **temporaneamente**, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di **personale in quiescenza e in particolare dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati**, per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità della direzione degli uffici";*

Richiamata, altresì, la più recente circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 4/2015, in data 10.11.2015, con la quale il Ministro ha, tuttavia, fornito una più ampia interpretazione della norma, precisando che i suddetti incarichi *"possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalle finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o della carica"*, per cui non sussiste l'obbligo di limitare la durata dell'incarico, fissandone la cessazione al momento della presa di servizio del soggetto subentrante all'incaricato già

dipendente e collocato a riposo;

Rilevato, pertanto, come coerentemente con la suddetta *ratio* risulta pacificamente consentita la possibilità di incaricare, a titolo gratuito, il suddetto dipendente recentemente collocato in quiescenza, già dirigente del Servizio Affari Generali e Risorse Umane, non solo con la finalità di assicurare il passaggio di consegne al nuovo dirigente fino alla sua presa di servizio e successivamente affiancandogli per un certo periodo, ma anche allo scopo di fornire all'ente una collaborazione consulenziale generale, avvalendosi di una professionalità di provato affidamento ed esperienza;

Considerato che, l'attribuzione dell'incarico di studio e consulenza, a titolo gratuito, all'ex dirigente dr. Alessandro La Forgia rientra nell'alveo delle prerogative datoriali di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii;

Atteso che il conferimento del suddetto incarico è strettamente funzionale all'interesse del Comune di Forlì, piuttosto che del soggetto in quiescenza, di modo che, come rilevato dalla citata circolare n.6/2014 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, questo Comune provvede al conferimento dell'incarico direttivo a titolo gratuito, di propria iniziativa, avendo verificato la disponibilità dell'interessato e non su domanda di quest'ultimo;

Richiamato l'art. 38 dello Statuto Comunale

vigente;

Valutata la disponibilità espressa dall'ex

dipendente;

Visto l'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto altresì il disciplinare dell'incarico allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DETERMIN A

Per le motivazioni riportate in premessa,

1. di attribuire ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge n.95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, al dr. Alessandro La Forgia, nato a Forlì, il 20 settembre 1951, ivi residente in via Volpina, 7, già dirigente di questo ente, collocato in quiescenza a decorrere dal 1.10.2016, l'incarico gratuito di studio e consulenza di supporto all'ente per il periodo di un anno con facoltà di rinnovo

previo accordo tra le parti a decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare l'allegato disciplinare di incarico, contenente i patti e le condizioni del rapporto intercorrente fra il Comune e l'incaricato;

3. di stabilire che l'incaricato si attenga nell'espletamento dell'incarico, per quanto a titolo gratuito, a quanto disposto nell'ambito del codice di comportamento nazionale e nell'ambito del codice di Comportamento specifico del Comune di Forlì;

4. di dare atto che l'importo relativo al rimborso spese dovuto all'incaricato stimato in € 3.000,00 annui di cui all'art. 9 del disciplinare trova copertura all'interno del bilancio 2016 - 2018 e di impegnare tale spesa così come di seguito riportato:

- per l'anno 2016 € 666,00 al capitolo 8950 art. 3311 cdr 155 cdg 152, previa variazione dall'art. 3655 del medesimo capitolo;

- per l'anno 2017 € 2.334,00 al capitolo 8950 art. 3311 cdr 155 cdg 152;

5. di dare atto inoltre che il costo relativo all'assicurazione INAIL trova copertura nel capitolo 6230 relativo agli oneri del personale del Servizio Affari Generali e Risorse Umane;

6. di comunicare il suddetto incarico a titolo gratuito all'Anagrafe delle prestazioni sull'applicativo Perla PA del Dipartimento della Funzione pubblica, a cura del referente del servizio;

7. pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune, nella Sezione Amministrazione trasparente ai sensi del dlgs 33/2013;

8. di dare atto che non sussiste alcun tipo di "conflitto di interesse" nell'adozione del presente atto dirigenziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vittorio Severi)

DISCIPLINARE DI PATTI E CONDIZIONI INCARICO GRATUITO

Il giorno 10 OTTOBRE dell'anno 2016, presso IL COMUNE DI FORLÌ,
con il presente disciplinare di patti e condizioni, da valere a tutti gli effetti di legge ex
art.5, comma 9, del DL 95/2012, come novellato dall'art.6, comma 2, del DL n.90/2014

TRA

il Dott. Vittorio Severi, nato a Cesena (FC), il 26/02/1959, C.F. SVRVTR59B26C573F,
nella qualità di Direttore Generale del Comune di Forlì, di seguito denominato "Comune di Forlì"

E

Il Dott. Alessandro La Forgia, nato a Forlì, il 20 settembre 1951, C.F. LFRLSN51P20D704,
ivi residente in via Volpina, 7, di seguito denominato "Incaricato".

Premesso che:

- Il Comune di Forlì ha interesse a conferire un incarico gratuito nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 5, comma 2, del dlgs 165/2001 e art. 5, comma 9, del DL 95/2012 come novellato dall'art. 6, comma 2 del DL 90/2014 specificamente finalizzato a fornire un supporto di natura consulenziale all'ente e, in particolare, agli uffici facenti capo all'attuale Servizio Affari Generali e Risorse Umane, come meglio precisato all'art. 1 del disciplinare di incarico;



- L' Incaricato dichiara di essere disponibile allo svolgimento del suddetto incarico, accettandone le relative condizioni negoziali;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1. Contenuto ed oggetto dell'incarico

1. Il rapporto giuridico intercorrente fra le parti, per effetto del presente contratto, si configura come incarico di studio e consulenza, a titolo gratuito, ex art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, essendo l'incaricato dirigente pubblico collocato in quiescenza.
2. Oggetto dell'incarico è:
 - a) il supporto consulenziale di natura giuridica nelle materie di attività dell'ente, in linea generale, e in particolare, su quelle afferenti alle funzioni del Servizio Affari Generali e Risorse Umane;
 - b) attività di formazione al personale dell'ente;
 - c) relazioni di approfondimento su questioni specifiche, afferenti alle materie di cui alla lett.a), anche con riferimento alla realizzazione di progetti dell'ente.

Art. 2. Utilizzo delle strutture comunali

1. Il Comune mette a disposizione dell'incaricato tutte le strumentazioni necessarie per il corretto espletamento dell'incarico in oggetto, inclusa la disponibilità di un locale adibito ad ufficio, dove svolgere le funzioni derivanti dall'incarico. A tale scopo il Comune mette a disposizione dell'incaricato la strumentazione informatica necessaria con la possibilità di accedere alle relative banche dati.

Art. 3. Presenza in ufficio e modalità di prestazione lavorativa

1. L'incaricato si impegna a collaborare con il Servizio di competenza secondo modi e tempi che saranno concordati con il Direttore Generale e con il Dirigente del Servizio. A tal fine non vi è obbligo di rilevazione della presenza in ufficio.



Art. 4. Obblighi del Comune

1. Il Comune di Forlì provvede alla copertura assicurativa INAIL, nonché agli oneri inerenti la polizza KASKO nei limiti dell'autorizzazione rilasciata dal dirigente.

Art. 5. Durata della prestazione

1. L'incarico ha durata di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare di patti e condizioni e conseguente pubblicazione dell'incarico, secondo le modalità di cui al Dlgs 33/2013 sul sito Istituzionale del Comune di Forlì.

Art. 6. Recesso e risoluzione dell'incarico

1. Entrambe le parti possono recedere anticipatamente dall'incarico, a titolo gratuito, con un preavviso di almeno 30 giorni.
2. Il contratto si risolve anche nei seguenti casi:
 - a) danno all'immagine dell'Ente;
 - b) sospensione ingiustificata della prestazione;
 - c) inosservanza reiterata degli obblighi stabiliti.

Art. 7. Diritti e obblighi

1. L'incaricato deve conformare la sua condotta alle leggi e ai regolamenti dell'ente, nonché agli accordi assunti di cui all'art. 2, comma 1.
2. Nei rapporti col Comune, l'incaricato deve ispirarsi al principio di collaborazione ed adoperarsi per assicurare il migliore espletamento dell'incarico assegnatogli.
3. L'incaricato è, inoltre, tenuto a:
 - a) mantenere il segreto d'ufficio, in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti;
 - b) non partecipare, neppure indirettamente, ad appalti, forniture, concessioni ed attività di cui sia parte il Comune di Forlì;
 - c) ad osservare la disciplina delle incompatibilità e le norme del Codice di comportamento statale e comunale.

Art. 8. Responsabilità

1. L'incaricato è responsabile dei danni arrecati nell'esercizio delle sue funzioni qualora

operi con dolo o colpa grave al Comune di Forlì ai quali il Comune debba eventualmente rispondere.

Art. 9. Gratuità dell'incarico

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'incarico è svolto a titolo gratuito. L'incaricato dichiara la propria disponibilità a mettere la propria professionalità a supporto degli uffici presso i quali la prestazione consulenziale debba estrinsecarsi.
2. All'incaricato è corrisposto, per le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, un rimborso spese entro il limite massimo di Euro 3.000,00 annui, indicativamente comprendente (ferma la necessità di documentare la spesa sostenuta e, dunque non avente carattere forfettario) le seguenti voci: spese di trasporto e carburante, pasti (fino a un massimo di 12 euro cadauno).

Art. 10. Norma finale.

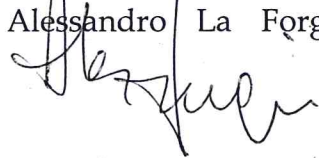
1. L'incaricato dichiara di non trovarsi, in relazione all'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge.
2. Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno riferimento alle vigenti leggi, al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), nonché al Codice di comportamento comunale.

Redatto e sottoscritto in Forlì, in data 10/10/2016

p. Il Comune di Forlì
(Dott. Vittorio Severi)



l'Incaricato
(Dott. Alessandro La Forgia)



SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO INVESTIMENTI
UNITA' BILANCIO

Determina: n° 1918 del 10/10/2016

oggetto:

CONFERIMENTO INCARICO DI STUDIO E CONSULENZA A TITOLO GRATUITO AL DR.ALESSANDRO LA FORGIA, GIA' DIRIGENTE DEL COMUNE DI FORLI', AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 9, DEL DL N.95/2012, COME NOVELLATO DALL'ART.6, COMMA 2, DEL DL N.90/2014

- di imputare le seguenti spese:

Bilancio	Impegno	Capitolo	Articolo	Importo	Missione	Programma	Titolo
2016	7366/1	8950	3311	666,00	1	10	1
2017	477/1	8950	3311	2.334,00	1	10	1

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con la determina n° 1918 del 10/10/2016

- di accertare le seguenti entrate:

Bilancio	Accertamento	Capitolo	Articolo	Importo	Titolo	Tipologia	Categoria
----------	--------------	----------	----------	---------	--------	-----------	-----------

ANNOTAZIONI:

☐ Si attesta che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' Ente.

☐ Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

☒ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il funzionario
Unità Bilancio

Loretta Casadei

Forlì,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Guglielmo Senni